

Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 59-8783

Trattenuta a carico delle farmacie ex art. 13 comma 1 lett. a) D.L. 39/2009 convertito in L. 77/2009: approvazione accordo transattivo tra la Regione Piemonte, FEDERFARMA Piemonte ed ASSOFARM Piemonte. - Proroga in sanatoria termine finale degli accordi tra la Regione Piemonte, FEDERFARMA Piemonte ed ASSOFARM Piemonte ex DGR n. 16-2070 del 7.09.2015 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che l'art. 13, comma, 1 lett. a) del D.L. n. 39/2009, convertito in legge n. 77/2009 stabilisce che:

“Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta è effettuata nell'anno 2009 in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro”.

Premessa la nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte, prot. n. 29922/DB200 del 31 luglio 2009, la quale, nel fornire alle Aziende Sanitarie Locali le indicazioni applicative condivise con il gruppo tecnico interregionale, successivamente supportate anche dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 15840 del 8 luglio 2010, aveva precisato quanto segue:

“La trattenuta dell'1,4 % prevista dall'art. 13, comma 1, lettera a, del decreto di che trattasi deve essere calcolata sulla spesa lorda (prezzo al pubblico, IVA compresa), riferita ai farmaci, compreso ossigeno e galenici erogati in regime di convenzione con il SSN”.

Posto che tale interpretazione, uniformemente applicata da tutte le Regioni e dalle Aziende Sanitarie, sebbene non impugnata dinnanzi al TAR Piemonte, è stata contestata da FEDERFARMA Piemonte e da alcune farmacie convenzionate, nonché, in particolare, dall'Azienda Speciale Multiservizi di Venaria che ha citato in giudizio l'ASL TO3, chiedendo che la trattenuta dell'1,4% citata fosse applicata sul prezzo al netto dell'IVA, con conseguente restituzione della differenza a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.

Considerato che Il Tribunale di Torino, ritenendo che la trattenuta dell'1,4% debba essere disposta al netto dell'IVA, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 12.04.2016, ha condannato la convenuta ASL TO3 al pagamento della somma di € 21.983,21, rigettando, altresì, la richiesta di manleva formulata dall'ASL nei confronti della Regione Piemonte, costituitasi e condannata alle spese in solido con l'Azienda medesima.

Rilevato che sulla questione è successivamente intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1908/2017, la quale ha precisato che *“nella trattenuta resta fuori l'incidenza dell'IVA [...] per via dello specifico meccanismo di legge, che prescinde dal riferimento al prezzo dei medicinali e prevede il pagamento del dovuto da parte del Servizio Sanitario alle farmacie per la fornitura dei medicinali, con la trattenuta della percentuale indicata”.*

Posto che l'ASL TO3 aveva, nel frattempo, proposto appello avverso la sopra citata ordinanza e posto che la Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 131 del 17.01.2018, ha confermato la

decisione di primo grado, in conformità alla menzionata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, e ha condannato l'Azienda al pagamento di 1900 € di spese.

Considerato che non è ancora decorso il termine di prescrizione decennale per l'azione di restituzione dell'indebita ex art. 2033 c.c. e che, comunque, alcune farmacie hanno già notificato atti interruttivi della prescrizione.

Preso atto della nota prot. n. 13066 del 7 giugno 2018 avente ad oggetto "Richiesta di parere su proposta transattiva – trattenuta del 1,4 % ex Decreto Abruzzo" trasmessa dal Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica della Regione Piemonte alla Avvocatura Regionale e del positivo parere in proposito rilasciato dall'Avvocatura stessa, con nota prot. n. 7102 del 14 giugno 2018.

Posto che il Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica della Regione Piemonte, con nota prot. n. 17459/A1404A del 7 agosto 2018, ha richiesto al CSI-Piemonte l'individuazione degli elementi contabili necessari ai fini della quantificazione di quanto dovuto a ogni singola farmacia convenzionata in applicazione del nuovo orientamento giurisprudenziale.

Rilevato, ancora, che, con nota prot. n. 19604/A1404A del 18.09.2018, il Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica della Regione Piemonte ha avanzato all'ASL CN1 (per la quale a partire dal mese di gennaio 2010 non è più attivo il servizio di acquisizione delle DCR da parte del CSI Piemonte) analoga richiesta relativa agli elementi contabili necessari ai fini della quantificazione di quanto dovuto alle farmacie convenzionate insistenti sul territorio dell'ASL CN1 per il periodo maggio 2009-aprile 2010.

Vista la nota della SS Farmacia Territoriale dell'ASL CN1, prot. n. 0112056/P del 26.09.2018, con cui sono stati comunicati i dati relativi alle farmacie convenzionate di tale Azienda per il periodo di riferimento.

Vista la nota del CSI-Piemonte, prot. n. 17393 del 9.10.2018, con la quale sono stati forniti, per singola farmacia convenzionata, gli elementi precedentemente richiesti, sulla cui base, considerati anche i dati trasmessi dall'ASL CN1, è stata successivamente quantificata, con riferimento al periodo di osservazione e fatto salvo ogni successivo e più preciso conteggio, la somma da restituire in via transattiva, per un ammontare complessivo stimato in € 1.064.553, come da prospetto, allegato n. 1 all'accordo per farne parte integrante e sostanziale.

Posto che l'ASL TO 5, con comunicazione dell'1.10.2018, e l'ASL TO 4, con comunicazioni del 29.09.2018 e del 4.10.2018, hanno rappresentato alla Regione Piemonte di avere provveduto a restituire le somme ad alcune farmacie comunali, sulla base di richieste avanzate dall'Azienda Speciale Multiservizi (ASM) di Venaria a seguito delle sentenze sopra citate.

Viste le note prot. n. 23110/A1404A e prot. n. 23109/A1404A del 7.11.2018, con le quali il Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica ha proposto, rispettivamente, a FEDERFARMA Piemonte e ad ASSOFARM Piemonte la definizione di un accordo relativo a una transazione volta a riconoscere alle farmacie convenzionate private e pubbliche parte dell'importo dovuto secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale, con rinuncia a qualsiasi ulteriori pretese derivanti dalle modalità di calcolo dello sconto di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del DL 39/2009 conv. in L. 77/2009.

Atteso che dalla predetta ipotesi di accordo sono escluse le farmacie pubbliche che hanno ottenuto le relative somme a titolo di restituzione dell'indebita in attuazione dell'ordinanza del 12.04.2016 del Tribunale di Torino e della sentenza n. 131 del 17.01.2018 della Corte d'Appello di Torino,

nonché le farmacie cui le somme, come sopra riportato, sono state restituite dalle ASL TO 4 e TO 5 sulla base delle richieste avanzate dall'Azienda Speciale Multiservizi (ASM) di Venaria a seguito delle sentenze sopra citate (come da prospetto, allegato n. 2 all'accordo per farne parte integrante e sostanziale).

Premesso che, come riportato nel testo dell'accordo, le farmacie convenzionate che – alla luce degli elementi forniti dal CSI-Piemonte e con riferimento al periodo in osservazione - non risultano aver versato lo sconto ex art. 13 DL 39/2009 convertito in L. 77/2009, pur rientrando nell'ambito di applicazione del medesimo (come da prospetto, allegato n. 3 all'accordo per farne parte integrante e sostanziale) sono tenute, previa verifica da parte dell'ASL, a corrispondere all'Azienda, in un'unica soluzione, la somma non versata.

Premesso, altresì, che, come parimenti espresso nell'accordo, alle medesime, previa verifica da parte dell'ASL circa l'effettiva corresponsione, sarà restituita la quota definita alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, nella misura del 95 % del totale.

Preso atto, viceversa, che, sempre secondo il citato accordo, alle farmacie convenzionate (come da prospetto, allegato n. 4 all'accordo per farne parte integrante e sostanziale) che - alla luce degli elementi forniti dal CSI-Piemonte e con riferimento al periodo in osservazione - risultano aver versato la somma in applicazione dell'art 13 del Decreto citato, malgrado non vi fossero tenute, previa verifica da parte delle ASL, sarà restituito l'intero importo a suo tempo corrisposto.

Considerato che FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte, rispettivamente con nota prot. n. 118 dell'8 novembre 2018 e comunicazione del 13 novembre 2018, prot. in arrivo n. 23541/A1404A del 15 novembre 2018, hanno accettato la proposta di accordo transattivo.

Premesso che, con nota del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica, prot. n. 6095 del 18.03.2019, è stato richiesto ai Direttori Generali delle ASL di esprimere il loro nulla osta a che la Regione Piemonte agisca in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali ai fini della sottoscrizione dell'accordo transattivo con FEDERFARMA Piemonte e con ASSOFARM Piemonte.

Considerato che tutti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali hanno espresso il loro nullo osta a tale sottoscrizione, come da documentazione agli atti del sopra citato Settore.

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra esposto, procedere alla conclusione, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali, dell'accordo transattivo di cui alle citate note prot. n. 23110/A1404A e prot. n. prot. n. 23109/A1404A del 7.11.2018, il quale, oltre a riconoscere alle farmacie la parziale corresponsione di quanto definito dalla giurisprudenza, nella misura del 95 % del totale per un ammontare complessivo stimato in € 1.064.553, consente, altresì, alle Aziende Sanitarie Locali e alla Regione Piemonte di non dover corrispondere eventuali ulteriori spese di giudizio, nonché eventuali interessi di legge.

Rilevata, quindi, la necessità di approvare il testo dell'accordo transattivo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato, altresì, al Direttore regionale della Direzione Sanità, o suo sostituto, di procedere alla relativa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2008 e s.m.i.

Ritenuto, infine, opportuno dare mandato alla Direzione Sanità della Regione Piemonte di provvedere all'eventuale adozione di specifici provvedimenti attuativi della presente Deliberazione.

Ritenuto, altresì, opportuno disporre la proroga in sanatoria, dell'accordo triennale di cui alla DGR n. 16-2070 del 7.09.2015 relativo all'erogazione in DPC dei presidi di assistenza integrativa per

diabetici, la cui effettiva attivazione è stata a suo tempo posticipata, in accordo tra le parti, al 15 febbraio 2016 (nota del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica prot. n. 2106 del 29.01.2016), nonché relativo all'erogazione in DPC dei presidi per incontinenza, provvedimento integrato, sul punto, dalla DGR n. 74-5505 del 3.08.2017 e attualmente in fase di avvio.

Ritenuto, in particolare, opportuno, al fine di uniformare la durata di tutti gli accordi in atto con FEDERFARMA Piemonte e con ASSOFARM Piemonte, disporre tali proroghe sino alla data del 30.06.2019, termine finale dell'accordo di cui alla DGR n. 16-3734 del 27 luglio 2016, relativo all'erogazione di farmaci in DPC e alla sperimentazione della fornitura di servizi a favore di particolari categorie di pazienti.

Acquisiti, a tale proposito, i pareri favorevoli di FEDERFARMA Piemonte e di ASSOFARM Piemonte, espressi rispettivamente con nota prot. n. 45/2019 del 3.04.2019 e con nota prot. n. 3/s del 4.04.2019.

Dato atto, inoltre, che l'ASL AT è stata individuata dalla DGR n. 45-12880 del 21.12.2009 quale Azienda capofila per la distribuzione per conto dei farmaci tramite le farmacie convenzionate aperte al pubblico e che la sopra citata DGR n. 16-2070 del 7.09.2015 ha previsto che la medesima Azienda debba provvedere anche all'acquisto centralizzato dei presidi per diabetici.

Dato atto, ancora, che la DGR n. 74-5505 del 3.08.2017 ha confermato l'ASL AT quale Azienda capofila per l'applicazione delle modalità distributive in DPC dei presidi per assorbenza.

Precisato che il presente provvedimento non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto le Aziende Sanitarie dovranno farvi fronte con le risorse assegnate con la D.G.R. n. 23-8257 del 27 dicembre 2018, avente a oggetto "Riparto delle risorse c/esercizio definitive 2018 agli Enti del SSR, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 113-6305 del 22.12.2017. Determinazione delle risorse assegnate agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l'anno 2019, iscritte nel Bilancio regionale 2019 nei Capitoli della Missione 13 Programma 1.

Tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del relatore;

vista la L.R. n. 23/2008;

vista la L.R. n. 9/2019 (bilancio di previsione 2019-2021);

vista la D.G.R. n. 23-8257 del 27 dicembre 2018;

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019;

visto l'art. 13, comma, 1 lett. a) del D.L. n. 39/2009, convertito in legge n. 77/2009;

vista la nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte prot. n. 29922/DB200 del 31 luglio 2009;

vista l'ordinanza del Tribunale di Torino ex art. 702 bis c.p.c. del 12.04.2016;

vista la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 131 del 17.01.2018;

vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1908/2017;

vista la nota del Settore Avvocatura prot. n. 7102 del 14 giugno 2018;

vista la nota del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica prot. n. 17459/A1404A del 7 Agosto 2018;

viste la nota Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica prot. n. 19604/A1404A del 18 settembre 2018;

vista la nota della SS Farmacia Territoriale dell'ASL CN1, prot. n. 0112056/P del 26.09.2018;

vista la nota del CSI-Piemonte prot. n. 17393 del 9.10.201;

vista la nota prot. n. 23110/A1404A del 7.11.2018 del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica;

vista la nota prot. n. 23109/A1404A del 7.11.2018 del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica;

vista la nota di FEDERFARMA Piemonte prot. n. 118 dell'8 novembre 2018;

vista la comunicazione di ASSOFARM Piemonte del 13 novembre 2018;

vista la D.G.R. n. 16-2070 del 7.09.2015;

vista la D.G.R. n. 74-5505 del 3.08.2017;

vista la D.G.R. n. 16-3734 del 27 luglio 2016;

vista la D.G.R. n. 45-12880 del 21.12.2009;

vista la nota del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica, prot. n. 2106 del 29.01.2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare, per le ragioni in premessa esplicitate, il testo dell'accordo transattivo, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali, con i relativi prospetti, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, come in premessa indicato, è stato raccolto il nulla osta dei Direttori Generali delle ASL;
- di dare mandato al Direttore regionale della Direzione Sanità, o suo sostituto, di sottoscrivere il predetto accordo, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;

- di dare mandato alla Direzione Sanità della Regione Piemonte di provvedere all'eventuale adozione di specifici provvedimenti attuativi della presente Deliberazione;
- prorogare in sanatoria sino alla data del 30.06.2019, per le ragioni in premessa esplicitate, l'accordo triennale di cui alla DGR n. 16-2070 del 7.09.2015, relativo all'erogazione in DPC dei presidi di assistenza integrativa per diabetici, la cui effettiva attuazione è stata posticipata al 15 febbraio 2016, e relativo all'erogazione in DPC dei presidi per incontinenza, provvedimento integrato, sul punto, dalla DGR n. 74-5505 del 3.08.2017 e attualmente in fase di avvio;
- di prevedere che, per le ragioni in premessa indicate, l'ASL AT proceda all'acquisto centralizzato dei presidi per diabetici e degli ausili per incontinenza oggetto delle modalità distributive concordate con FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte per tutte le altre Aziende Sanitarie Locali;
- di dare atto che il presente provvedimento non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto le Aziende dovranno farvi fronte con le risorse assegnate con la D.G.R. n. 23-8257 del 27 dicembre 2018, avente a oggetto "Riparto delle risorse c/esercizio definitive 2018 agli Enti del SSR, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 113-6305 del 22.12.2017. Determinazione delle risorse assegnate agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l'anno 2019, iscritte nel Bilancio regionale 2019 nei Capitoli della Missione 13 Programma 1.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA TRATTENUTA A CARICO DELLE FARMACIE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13 COMMA 1, LETTERA a), DEL D.L. 39/2009, CONVERTITO IN LEGGE N° 77/2009

TRA

Regione Piemonte, rappresentata dal Direttore della Direzione Sanità, Danilo Bono

E

FEDERFARMA- Piemonte, rappresentata dal Presidente Massimo Mana

E

ASSOFARM Piemonte, rappresentata dal delegato regionale Mario Corrado

PREMESSO CHE

- l'art. 13, comma, 1 lett. a) del D.L. n. 39/2009, convertito in legge n. 77/2009, stabilisce che: "Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta è effettuata nell'anno 2009 in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro...";

- la nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte prot. n. 29922/DB2000 del 31 luglio 2009, nel fornire alle Aziende Sanitarie Locali le indicazioni applicative condivise con il gruppo tecnico interregionale, successivamente supportate anche dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 15840 del 8 luglio 2010, aveva precisato quanto segue: "La trattenuta dell'1,4 % prevista dall'art. 13, comma 1, lettera a, del decreto di che trattasi deve essere calcolata sulla spesa lorda (prezzo al pubblico, IVA compresa), riferita ai farmaci, compreso ossigeno e galenici erogati in regime di convenzione con il SSN";

- tale interpretazione, uniformemente applicata da tutte le Regioni e dalle Aziende Sanitarie, sebbene non impugnata dinnanzi al TAR Piemonte, è stata contestata da Federfarma Piemonte e dalle farmacie convenzionate, alcune delle quali hanno chiesto la restituzione della differenza a titolo di ripetizione dell'indebitato ex art. 2033 c.c.;

- il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 12.04.2016, ha accolto la richiesta restitutoria;

- successivamente è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1908/2017, la quale ha precisato che "...nella trattenuta resta fuori l'incidenza dell'IVA (...) per via dello specifico meccanismo di legge, che prescinde dal riferimento al prezzo dei medicinali e prevede il pagamento del dovuto da parte del Servizio Sanitario alle farmacie per la fornitura dei medicinali, con la trattenuta della percentuale indicata";
- la Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 131 del 17.01.2018, ha confermato la decisione di primo grado, concludendo in conformità alla sopra citata sentenza delle Sezioni Unite;
- il Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica della Regione Piemonte, con nota prot. n. 17459/A1404A del 7 Agosto 2018, ha richiesto al CSI-Piemonte gli elementi contabili necessari ai fini della quantificazione di quanto dovuto a ogni singola farmacia convenzionata in applicazione del nuovo orientamento giurisprudenziale;
- il Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica della Regione Piemonte, con nota prot. n. 19604/A1404A del 18.09.2018, ha avanzato all'ASL CN1 (Azienda per la quale a partire dal mese di gennaio 2010 non è più attivo il servizio di acquisizione delle DCR da parte del CSI Piemonte) analoga richiesta degli elementi contabili necessari ai fini della quantificazione di quanto dovuto alle farmacie convenzionate insistenti sul territorio dell'ASL CN1 per il periodo maggio 2009-aprile 2010;
- la SS Farmacia Territoriale dell'ASL CN1, con nota prot. n. 0112056/P del 26.09.2018, ha comunicato i dati relativi alle farmacie di tale Azienda per il periodo di riferimento;
- il CSI-Piemonte, con nota prot. n. 17393 del 9.10.2018, ha fornito, per singola farmacia convenzionata, gli elementi richiesti, sulla cui base, unitamente ai dati trasmessi dall'ASL CN1, è stata quantificata, in accordo tra le parti, la somma da restituire in applicazione della presente transazione come da prospetto allegato n. 1, quale parte integrante del presente accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) OGGETTO DELLA TRANSAZIONE

Formano oggetto della transazione le quote, come da prospetto allegato n. 1, quale parte integrante del presente accordo, derivanti dall'applicazione dell'art. 13 comma 1 lett. a) del DL 39/2009 convertito in L. 77/2009 in conformità all'orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1908/2017, nella misura del 95 % del totale.

La presente transazione non è finalizzata a determinare il criterio di calcolo del "fatturato in regime di SSN", né a produrre alcun effetto al riguardo;

2) DESTINATARI DELLE QUOTE TRANSATE

Sono destinatari delle quote oggetto della transazione gli attuali titolari delle farmacie identificate dai codici regionali riportati nel prospetto allegato n. 1) al presente accordo. La Regione Piemonte e le ASL rimangono estranee ad eventuali controversie relative alla spettanza della quota a favore di soggetti diversi da quelli indicati nel primo periodo del presente punto.

Non sono destinatari delle quote oggetto della transazione le farmacie che hanno ottenuto le relative somme a titolo di restituzione dell'indebitato in attuazione dell'ordinanza del 12.04.2016 del Tribunale di Torino e della sentenza n 131 del 17.01.2018 della Corte d'Appello di Torino, nonché le farmacie comunali cui le relative somme sono state restituite dalle ASL TO4 e TO5, sulla base di richieste avanzate dall'Azienda Speciale Multiservizi (ASM) di Venaria a seguito delle sentenze sopra citate (come da prospetto allegato n. 2 al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale).

Le farmacie convenzionate che – alla luce degli elementi forniti dal CSI-Piemonte e con riferimento al periodo in osservazione - non risultano aver versato lo sconto ex art. 13 DL 39/2009 convertito in L. 77/2009, pur rientrando nell'ambito di applicazione del medesimo (come da prospetto n. 3 allegato al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale) sono tenute, previa verifica da parte dell'ASL, a corrispondere all'Azienda, in un'unica soluzione, la somma non versata. Alle medesime, previa verifica da parte dell'ASL circa l'effettiva corresponsione, sarà restituita la quota definita alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, nella misura indicata nel punto 1) del presente accordo.

Viceversa, alle farmacie convenzionate (come da prospetto n. 4 allegato al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale) che - alla luce degli elementi forniti dal CSI-Piemonte e con riferimento al periodo in osservazione - risultano aver versato la somma in applicazione dell'art 13 del Decreto citato, malgrado non vi fossero tenute, previa verifica da parte delle ASL, sarà restituito l'intero importo a suo tempo corrisposto.

3) INDICAZIONE DELLE QUOTE

L'indicazione da parte della farmacia della rispettiva quota di cui al prospetto allegato n. 1) in accredito nella Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) rappresenta completa accettazione del presente accordo e rinuncia a qualsiasi ulteriori pretese derivanti dalle modalità di calcolo dello sconto di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del DL 39/2009 convertito in L. 77/2009.

4) VERIFICA DELLE QUOTE

Le Aziende Sanitarie Locali e le farmacie convenzionate, come peraltro previsto dal DPR 371/1998, qualora a seguito di verifiche sulle DCR rilevassero incongruenze sulla quota adottata come base imponibile per il calcolo della trattenuta nella indicazione delle quote di cui al precedente punto 3, provvedono, entro un anno

dalla presentazione della DCR, alle eventuali richieste di conguaglio in accredito e/o addebito.

Letto approvato e sottoscritto

Torino

Per la Regione Piemonte, il Direttore della Direzione Sanità, Danilo Bono

Per FEDERFARMA- Piemonte, il Presidente Massimo Mana

Per ASSOFARM Piemonte, il delegato regionale Mario Corrado
